

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO****NUMERO 61**

**OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI  
ANTIRICICLAGGIO – DESIGNAZIONE DELLE INIZIALI MODALITÀ OPERATIVE DA  
SEGUIRE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI  
SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, ad ore 13.00 presso la sede consortile in via Oreste Baratieri n.11 in Borgo Chiese a seguito di regolare convocazione in seduta privata ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto consorziale ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 delle Norme sullo svolgimento di riunioni collegiali in modalità di videoconferenza e relative riprese audio-visive, il Consiglio Direttivo si è riunito in modalità mista

Sono presenti i signori:

	in presenza	da remoto	assente
CORTELLA CLAUDIO - Presidente		X	
POLETTI MICHELE-Vicepresidente			X
AMISTADI ANDREA - Consigliere		X	

Assiste il Direttore consortile Fioroni dr.ssa Lara

Effettuato l'appello nominale degli amministratori a cura del direttore, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Claudio Cortella assume la presidenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto del Consorzio, dichiara valida ed aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Referto di pubblicazione**

Il presente verbale viene pubblicato il giorno **16.11.2023** all'albo telematico del Consorzio come previsto dall'art. 183 della L.R.03.05.2018 n.2 dove rimarrà in pubblicazione per 10 (dieci) giorni consecutivi.

Il Presidente relazione sul punto all'ordine del giorno.

PREMESSO che la normativa in materia di prevenzione e di contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta le misure atte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza;

CONSIDERATO che all'uopo l'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale

VISTI:

- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";

Considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- L'obbligo di segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a

ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

• L'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia; RICHIAMATO segnatamente l'art. 6 ove è stabilito che:

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.
2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

RILEVATO in particolar modo come il suddetto testo normativo individui nel Gestore la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, precisando che questi possa coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ove è precisato che la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";

VISTO il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO della comunicazione UIF del 11.04.2022 avente ad oggetto Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR ove sono individuate misure ulteriori in tale materia ed obblighi ulteriori in capo alle pubbliche amministrazioni che gestiscono fondi e realizzano interventi finanziati con PNRR;

RITENUTO opportuno, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e quelli antiriciclaggio e tenuto conto dell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione, dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore antiriciclaggio nel Direttore Consortile , anche al fine di garantire un immediato coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con l'attività amministrativa collegata alla definizione e monitoraggio delle misure di prevenzione;

RITENUTO opportuno, pertanto, individuare nella figura del Direttore consortile, già nominato con decreto sindacale, responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Gestore antiriciclaggio delegato a trasmettere alla U.I.F. istituita presso la Banca d'Italia le segnalazioni e la relativa documentazione a corredo;

RILEVATO, inoltre, che compete al Consiglio Direttivo l'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

RITENUTO opportuno individuare nei titolari dei responsabili dei servizi i soggetti obbligati a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette, In attuazione degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale e tenendo conto delle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio Bim Chiese, nella versione vigente;

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udita la relazione;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 25 del 28.12.2022;
- visto il bilancio di previsione 2023-2025, nonché la nota di aggiornamento al DUP, approvati con deliberazione dell'Assemblea generale n. 3 del 17.03.2023;
- visto il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 04.04.2023;
- visto il P.I.A.O. 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 11.04.2023;
- visto lo Statuto Consorziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 13 di data 26.03.2021;
- accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 11, lett. h) dello statuto consortile;
- vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 con particolare riferimento all'art. 53;
- acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal direttore consortile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal responsabile servizio finanziario attestante la regolarità e la correttezza di questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta;

#### DELIBERA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, nella figura del Direttore Consortile Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

2. di incaricare il Gestore dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione ed adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
3. di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
4. di disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel quale sono definite le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dal DM 25.9.2015;
5. la procedura da seguire sarà la seguente:
  - a. tutti i responsabili di servizio devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015;
  - b. ogni responsabile di servizio, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  - c. poiché l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), l'attività di segnalazione deve riguardare tutte le operazioni o azioni nelle quali si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  - d. la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del responsabile del servizio della situazione ravvisata come a rischio, relazionando in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M nonché i motivi del

- sospetto;
- e. i responsabili di servizio devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Segretario comunale in qualità di RPCT e di Gestore;
  - f. il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
  - g. il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del responsabile del servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
  - h. nell'effettuazione delle segnalazioni dal responsabile del servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
  - i. di dare atto che dovranno essere adottate, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF;
6. di stabilire che i Responsabili dei Servizi dovranno informare prontamente il soggetto Gestore delle del verificarsi di una o più situazioni suscettibili di segnalazione, assicurando una previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio ed indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i motivi del sospetto utili alla segnalazione, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:
- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
7. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti";

## ORIGINALE

8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto  
Lì, 15.11.2023

**IL PRESIDENTE** – Claudio Cortella



**IL DIRETTORE** – Lara Fioroni



LARA FIORONI  
20.11.2023 08:42:09  
GMT+01:00

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Direttore consortile certifica che la presente deliberazione

diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

è dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 16.11.2023

**IL DIRETTORE** - Lara Fioroni



LARA FIORONI  
20.11.2023 08:42:09  
GMT+01:00